

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis
n. 28

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore FLERES)

approvata nella seduta del 1° febbraio 2011

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 73/2009 DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE NORME
COMUNI RELATIVE AI REGIMI DI SOSTEGNO DIRETTO
AGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA
COMUNE E ISTITUISCE TALUNI REGIMI DI SOSTEGNO
A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI (COM (2010) 539 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 2011
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 539 definitivo,

considerato che la proposta mira ad introdurre elementi di semplificazione nella normativa vigente in materia di sostegno diretto agli agricoltori, e a conformarla alle nuove disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di atti delegati e di atti di esecuzione, di cui rispettivamente agli articoli 290 e 291,

viste le osservazioni precedentemente espresse dalla Commissione medesima, relativamente ad altri progetti di atti normativi che prevedevano il ricorso all'istituto della delega legislativa alla Commissione europea nonché ad atti di esecuzione,

valutate anche le osservazioni espresse da altre Assemblee parlamentari,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, condizionatamente all'introduzione di un limite temporale all'esercizio della delega di potere da parte della Commissione europea.

A tale riguardo si consideri quanto segue.

a) In base all'articolo 290 del TFUE, gli atti delegati sono «atti non legislativi di portata generale» che vengono utilizzati per integrare o modificare «determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo». Sono state individuate alcune disposizioni che suscitano perplessità in merito alla loro riconducibilità alla nozione di elementi «non essenziali» della proposta e sulle quali si richiede una riflessione più approfondita. Tra le norme in questione rientrano le modifiche proposte a:

– l'articolo 6, paragrafo 3, in base al quale la Commissione europea adotta atti delegati per stabilire gli obblighi degli agricoltori nel caso si riscontri una diminuzione della proporzione di superficie investita a pascolo permanente;

– l'articolo 12, paragrafo 5, che dispone che la Commissione adotti, mediante atti delegati, disposizioni volte a rendere il sistema di consulenza aziendale degli Stati membri pienamente operativo, includendo misure anche in materia di criteri di accesso degli agricoltori;

– l'articolo 33, paragrafo 5, che prevede la modifica, mediante atto delegato, dell'allegato IX, relativo ai settori che possono beneficiare del sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico;

– l'articolo 87, paragrafo 5, in base al quale la Commissione europea, mediante atti delegati, stabilisce le definizioni di «sementi di base» e di «sementi certificate» nell'ambito degli aiuti speciali.

b) Prescindendo dalle valutazioni sulla «non essenzialità» di cui alla lettera *a)*, si devono effettuare alcune riflessioni sul carattere tempo-

rale della delega di potere. Infatti, la proposta in oggetto conferisce alla Commissione europea potere di emanare atti delegati, prevedendo, come per altri progetti di atti legislativi precedentemente esaminati dalla Commissione politiche dell'Unione europea del Senato, una durata indeterminata. Ciò pone la predetta delega in contrasto con l'articolo 290, paragrafo 1, secondo periodo, del TFUE, secondo cui «gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere». L'interpretazione del termine «durata» della delega deve condurre ad una qualificazione della stessa come avente un tempo definito di esercizio, anche per la stretta connessione della sua previsione con il termine «delimitazione», che comporta una fissazione entro limiti precisi.

c) In luogo della determinazione della durata della delega, la proposta conferisce piuttosto, in base all'articolo 290, paragrafo 2, lettere a) e b), sia potere di revoca per il Parlamento europeo e il Consiglio, sia la possibilità, sempre per queste due istituzioni, di sollevare obiezioni entro due mesi dalla notifica dell'atto, prevedendo, al riguardo un meccanismo di «silenzio assenso». Tuttavia, tale disposizione non appare sufficiente a garantire ai parlamenti nazionali il pieno esercizio dei propri poteri in materia di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà. Infatti, tale controllo, in base al Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali e al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità del TFUE, viene svolto dai parlamenti nazionali per via diretta sui progetti di atti legislativi, e non per il tramite dei propri Governi in sede di Consiglio dell'Unione sugli atti delegati, come parrebbe ipotizzabile nel valorizzare il potere di revoca dell'atto delegato da parte del Consiglio.

d) In conclusione, si ribadisce l'opportunità di inserire un limite temporale all'esercizio della delega affinché i parlamenti nazionali possano svolgere le loro funzioni istituzionali di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà in sede di rinnovo della delega da esercitare mediante atto legislativo. Inoltre, si ritiene necessario valutare l'essenzialità delle disposizioni elencate alla lettera a) ai fini dell'esercizio della delega di potere.

